



**Sistema Nazionale
di Valutazione**



La valutazione e la certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione



Sistema Nazionale di Valutazione



Dalla valutazione al miglioramento

- ❑ **LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- ❑ **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- ❑ **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- ❑ **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- ❑ **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (art. 26 D. Lgs. 62/17)

«La storia della scuola italiana, caratterizzata da **un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che apprende**, assegna alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione un ruolo preminente in considerazione del rilievo che tale periodo assume nella biografia di ogni alunno.

Entro tale ispirazione la scuola attribuisce grande importanza alla **relazione educativa** e ai **metodi didattici** capaci di attivare pienamente le energie e le **potenzialità di ogni bambino e ragazzo**.

Al tempo stesso la scuola italiana ha imparato a **riconoscere e a valorizzare apprendimenti diffusi** che avvengono fuori dalle sue mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e attraverso **nuovi media**, in costante evoluzione, ai quali essi pure partecipano in modi diversificati e creativi.»

SCUOLA

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

COMUNITA' EDUCATIVA E PROFESSIONALE

«Determinante al riguardo risulta il **ruolo del dirigente scolastico** per la direzione, il coordinamento e la promozione delle **professionalità interne** e, nello stesso tempo, per favorire la **collaborazione** delle famiglie, degli enti locali, e per la **valorizzazione** delle risorse sociali, culturali ed economiche del territorio.

L'elaborazione e la realizzazione del curriculum costituiscono pertanto un processo dinamico e aperto, e rappresentano per la comunità scolastica **un'occasione di partecipazione e di apprendimento continuo**.

La presenza di comunità scolastiche, impegnate (...) **promuove la riflessione** sui contenuti e sui modi dell'apprendimento, (...).


La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come **comunità educativa**, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale.»



La valutazione rientra nella funzione docente
nella dimensione **INDIVIDUALE** e **COLLEGIALE**

- la responsabilità della valutazione
- la cura della documentazione
- la scelta dei relativi strumenti

nel quadro dei criteri deliberati
dagli organi collegiali



La valutazione **precede**, **accompagna** e **segue** i percorsi curricolari. **Attiva** le azioni da intraprendere, **regola** quelle avviate, **promuove il bilancio critico** su quelle condotte a termine. Assume una preminente **funzione formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni **delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione**, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.



La valutazione è finalizzata al **miglioramento**

- ✓ **degli apprendimenti**
- ✓ **dell'offerta formativa**
- ✓ **del servizio scolastico**
- ✓ **delle professionalità**

La valutazione ha per oggetto **il processo e i risultati di apprendimento degli alunni** delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.



Le finalità della valutazione rispetto agli **apprendimenti**

- ✓ **formativa ed educativa** → il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.) [CM 1865/17](#)
- ✓ **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo**
- ✓ **documenta lo sviluppo dell'identità personale**
- ✓ **promuove l'autovalutazione**



Rif. Art. 2 D. Lgs. 62/17

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli

E' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.



**Sistema Nazionale
di Valutazione**



L'attività di valutazione nella scuola

La valutazione è un'attività **collegialmente svolta** dai docenti **contitolari** della classe ovvero dal consiglio di classe. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

I docenti che:

- svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni (es. docenti di strumento musicale)
- sono incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (in questi casi la valutazione è resa con una nota distinta che descrive con giudizio sintetico l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti)

partecipano alla
valutazione solo degli
alunni che si
avvalgono dei relativi
insegnamenti

I **docenti di sostegno** partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, esprimendosi congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe per lo stesso alunno.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati **all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa**, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (es. docente che svolge attività laboratoriali pomeridiane di ampliamento curricolare produce una relazione sugli elementi funzionali all'espressione della valutazione, ma non partecipa allo scrutinio).

Si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza**.

Documenti di riferimento per la valutazione del comportamento:

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti
- il Patto educativo di corresponsabilità
- i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso **un giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione.

(L'art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l'art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi)


Rif. Art. 1, comma 3 D.Lgs. 62/17

Il giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

C.M. 1865/17

La valutazione è integrata da:

- la descrizione del processo
- Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto



la descrizione del processo formativo **in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale**

(C.M. 1865/17)

es. il **processo** potrà essere descritto in termini di **autonomia** raggiunta dall'alunno e grado di **responsabilità** nelle scelte, mentre il **livello globale degli apprendimenti** potrebbe essere sinteticamente descritto rispetto al **metodo di studio** maturato, al livello di **consapevolezza** e ai **progressi registrati** relativamente alla situazione di partenza

L'istituzione scolastica del primo ciclo, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva **specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento** nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di **apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Rif. Art. 3, comma 2 e art. 6, comma 3 D.Lgs. 62/17
C.M. 1865/17



REQUISITI: la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, **da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno**. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

DEROGHE: Il collegio può deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

IN CASO DI MANCATA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO: Il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi l'alunno non viene ammesso allo scrutinio).

- ✓ **Ammissione** anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione
- ✓ **Non ammissione** se deliberata all'unanimità in sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva.

C.M. 1865/17

nel caso di parziale
o mancata
acquisizione dei
livelli di
apprendimento in
una o più discipline



Ammissione



Non ammissione

con delibera e adeguata motivazione del consiglio.

In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751 «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame.

C.M. 1865/17

Rif. Art. 6 D.Lgs. 62/17
DM 741/17

Non ammissione anche se si è incorso nella sanzione di competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235)

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI diventa un requisito per l'ammissione.

VOTO DI AMMISSIONE all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, **senza frazioni decimali, anche inferiore al sei**, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti



NON E' UNA MEDIA, ACQUISTA

UN PESO MAGGIORE IN RELAZIONE ALL'ESITO FINALE

FINALITA' DELL'ESAME

- Verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dall'alunno
- Funzione orientativa

Rif. Art. 6, comma 5, art. 8 D.Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

- Una **commissione** d'esame presso ogni istituzione scolastica.
- Una **sottocommissione** per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente coordinatore.
- I **lavori** della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.
- Eventuali **sostituzioni** sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
- Le **funzioni di Presidente** sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
- Per ogni **istituzione scolastica paritaria** svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.
- Il **calendario delle operazioni d'esame** (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche e comunicato al collegio.

Rif. Art. 8 D.Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

- I **candidati privatisti sono assegnati** alle singole sottocommissioni dalla commissione.
- La commissione individua gli **eventuali strumenti** che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
- Nella riunione preliminare sono definiti gli **aspetti organizzativi**: durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.
- Le **tracce delle prove** sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
- E' competenza della Commissione di esame **valutare la necessità di prove differenziate** in ragione del PEI dell'alunno concordato con il consiglio di classe e con la famiglia.
- E' competenza della sottocommissione **predisporre le prove differenziate**.

Rif. Art. 8 D.Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

PROVE D'ESAME

riferite al **profilo finale dello studente** secondo le IN e **predisposte dalla commissione insieme ai criteri** per la correzione e la valutazione. **Si deve utilizzare una scala di dieci valori INTERI** per uniformità nelle modalità di attribuzione dei voti alle prove scritte e orali in tutte le commissioni.

tre prove scritte

a) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;

b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;**

c) **prova scritta**, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna **delle lingue straniere** studiate.



La Prova Invalsi diventa un requisito di ammissione, anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.



è un'unica prova distinta in due sezioni.
Il voto deve essere unico (non deriva da una media).

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze, le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Rif. Art. 8 D.Lgs. 62/17
DM 741/17
C.M. 1865/17

Per accertare:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto ed appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero

La commissione predispone **almeno tre terne** di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

La prova può essere strutturata **in più parti** riferibili alle diverse tipologie.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati.
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.



Per accertare:

- la capacità di rielaborazione
- la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:
 - Numeri
 - Spazio e figure
 - Relazioni e funzioni
 - Dati e previsioni.

La commissione predispone **almeno tre tracce**, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste
- b) quesiti a risposta aperta
- c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.



Per accertare:

- le competenze di **comprensione e produzione scritta** riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:
 - A2 per l'inglese**
 - A1 per la seconda lingua comunitaria**

La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o email personale;
- e) sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare:

- il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente

Con particolare attenzione a:

- le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo
- la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio
- i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza
- per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento

VALUTAZIONE FINALE

Il voto finale è dato dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra

VOTO DI AMMISSIONE e MEDIA CALCOLATA SENZA ARROTONDAMENTI DELLE PROVE D'ESAME (SCRITTI E COLLOQUIO)

Per superare l'esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi.

LODE

E' attribuita dalla commissione con **deliberazione all'unanimità**, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, **purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.**

SESSIONI SUPPLETIVE

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva d'esame che si deve **concludere entro il 30 giugno** per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, **per gravi motivi documentati**, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31.08).

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante **affissione all'albo** della scuola.

Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura **"esame non superato"**, senza il voto finale conseguito.

La certificazione delle competenze è rilasciata al **termine della classe quinta di scuola primaria** e al **termine del primo ciclo di istruzione** agli alunni che superano l'esame di Stato.

La certificazione è **redatta durante lo scrutinio finale** dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI - D.M. 742/17

Art. 3 per la scuola primaria

Art. 4 per la scuola secondaria di I ciclo, integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Il modello è integrato anche da un'ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, **possono essere previsti adattamenti** ai modelli di certificazione delle competenze.

Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano -l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, **può adattare le sezioni** del modello di certificazione delle competenze alle specifiche esigenze linguistiche **anche avvalendosi del supporto di INVALSI**.

L'INVALSI provvede, d'intesa con gli Uffici competenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all'adattamento in lingua tedesca, ladina e slovena degli indicatori per la descrizione dei livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e di quelli relativi alle abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità e all'esame di Stato conclusivo nel primo ciclo dei candidati privatisti

per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado

per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado

coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Sono ammessi a sostenere **l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo** di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il **tredicesimo anno di età** e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale **ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio** .

Gli esami di idoneità si svolgono presso una scuola statale o paritaria

- ❑ **Obbligo di comunicazione annuale preventiva** al dirigente scolastico del territorio di residenza se l'alunno frequenta una scuola non statale non paritaria iscritta negli albi regionali.
- ❑ **Obbligo di sostenere l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria**, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure **all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione**, oppure nel caso in cui **si richieda l'iscrizione in una scuola statale o paritaria**, anche qualora si provenga da una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero.
- ❑ **Obbligo per i candidati privatisti** di partecipare alle **prove INVALSI**.
- ❑ L'esito dell'esame è espresso con un **giudizio di idoneità** ovvero di **non idoneità**. Il **voto finale** viene determinato dalla media (arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.
- ❑ **Domanda** entro il **20 marzo** con: dati anagrafici, curriculum scolastico, dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
- ❑ Ai candidati privatisti **è fatto divieto** di sostenere l'esame di Stato presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi con la scuola non statale non paritaria frequentata.

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata **tenendo conto del PEI** ed è riferita a:

- ✓ il comportamento
- ✓ le discipline
- ✓ le attività svolte

PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità **sostengono** le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe **possono prevedere misure compensative o dispensative**, specifici **adattamenti** della prova ovvero **l'esonero** della prova.

PROVE D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: E' rilasciato agli alunni con disabilità che **non si presentano agli esami** ed è **valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado** ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto **non viene fatta menzione** delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata **tenendo conto del PDP** ed è riferita a:

- ✓ il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre **adeguati strumenti compensativi** coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere **tempi più lunghi** di quelli ordinari, l'utilizzo di **apparecchiature e strumenti informatici** (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), **senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.**

❑ **PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»:** Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva** della prova scritta di lingua straniera, **senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.**

❑ **DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA:** In casi di **certificata particolare gravità** del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, **si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno**, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto **non viene fatta menzione** delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

VALUTAZIONE PERIODICA E SCRUTINIO FINALE

CASO 1: Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza funzionali all'espressione della valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti.

CASO 2: Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

ESAME DI STATO

CASO 1: Se gli alunni sono ricoverati senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte. se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

CASO 2: Se gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

PROVE INVALSI

Se il ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale e ne ricorrano le condizioni, la prova viene svolta nella struttura in cui l'alunno è ricoverato e la modalità di svolgimento fa riferimento al piano didattico personalizzato temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno.

ESAME DI STATO

CASO 1: Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

CASO 2: Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in istruzione domiciliare alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

PROVE INVALSI

Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove INVALSI attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti del consiglio di classe allo scopo individuati.

Rif. Art. 22 D.Lgs. 62/17
Art. 15 D.M. 741/17
C.M 1865/17

Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle **Regioni a statuto speciale** e alle **Province autonome di Trento e di Bolzano**, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Nella **Provincia di Bolzano** la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.

Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del **Friuli Venezia Giulia** la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.